Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 94 del 20 aprile 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 aprile 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 34

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 dicembre 1984, n. **18-13**/legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale *della Regione n. 59 del 18 dicembre 1984)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 ed in particolare l'art. 77;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 12100 del 23 novembre 1984;

Decreta:

È approvato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, concernente la «Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento», nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 13 dicembre 1984

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1984
Registro n. 57, foglio n. 34

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizione

1. Nelle successive disposizioni del presente regolamento per legge si intende la legge della Provincia Autonoma di Trento 22 dicembre 1983, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni; per camera di commercio si intende la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2

Provvedimenti di rilascio, revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge devono essere redatte in conformità a quanto stabilito con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

2. I provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni previste dalla legge devono contenere gli elementi indicati in apposita deliberazione della Giunta provinciale.

3. I richiedenti le autorizzazioni non sono tenuti a presentare certificati di residenza o a far autenticare la firma apposta in calce alle domande o a fornire certificati di iscrizione nel registro degli eser-

centi il commercio. Essi danno prova di essere iscritti nel registro degli esercenti il commercio indicando la camera di commercio, la data e il numero di iscrizione, nonché le tabelle merceologiche per le quali l'iscrizione è stata ottenuta.

4. Le autorità amministrative che hanno emanato provvedimenti di rilascio, revoca o sospensione delle autorizzazioni previste dalla legge devono trasmetterne copia, entro venti giorni, alla camera di commercio nonché al Servizio provinciale competente Copia del provvedimento dovrà essere inviata anche alla camera di commercio nel cui registro degli esercenti il commercio l'interessato è iscritto, qualora non si tratti della camera di commercio di Trento.

Art. 3

Motivazione e comunicazione dei provvedimenti

1. I provvedimenti di sospensione e di revoca delle autorizzazioni previsti dalla legge sono emanati previa contestazione agli interessati, da parte dell'autorità competente all'emanazione dei provvedimenti medesimi, dei motivi su cui essi si fondano e tenuto conto delle deduzioni e delle osservazioni che gli interessati possono presentare per iscritto entro il termine massimo di dieci giorni dalla contestazione.

2. I provvedimenti di sospensione, revoca e diniego delle autorizzazioni previsti dalla legge devono essere motivati.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, i provvedimenti predetti sono comunicati agli interessati mediante notificazione ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO II

Programmazione commerciale

Art. 4

Commissioni previste dagli articoli 9, 10, 11 della legge. Nomine e funzionamento

1. Il funzionamento delle commissioni previste dagli articoli 9, 10, 11 della legge è disciplinato dai seguenti commi.

2. Ai fini dell'individuazione delle organizzazioni sindacali e di categoria più rappresentative si fa riferimento al numero degli iscritti in relazione ai settori rappresentati e alle strutture organizzative possedute avuto riguardo anche alla loro diffusione sul territorio provinciale.

3. La commissione provinciale e le commissioni comprensoriali e comunali continuano ad operare, anche oltre il termine di durata in carica fino al loro rinnovo.

4. L'ordine del giorno deve essere inviato ai componenti effettivi delle commissioni almeno otto giorni prima di ciascuna riunione e può essere modificato soltanto in presenza e con il consenso di tutti i componenti delle commissioni stesse. L'ordine del giorno è inviato anche ai componenti supplenti i quali possono assistere alle riunioni anche se sono presenti i componenti effettivi.

5. I componenti supplenti partecipano alle riunioni delle commissioni in caso di assenza o impedimento del rispettivo componente effettivo.

6. Ai fini della partecipazione dei rappresentanti del comune o del comprensorio interessato alle riunioni delle commissioni, l'avviso di convocazione viene inviato almeno quindici giorni prima al sindaco ovvero al presidente del comprensorio. La partecipazione dei rappresentanti predetti è limitata agli argomenti di loro interesse.

7. I voti degli astenuti, ai fini dell'adozione delle deliberazioni, sono considerati come voti contrari.

Art. 5

Pareri

1. Il parere delle commissioni previste dalla legge in ordine all'approvazione dei piani commerciali deve essere espresso sia sullo schema di piano sia in ordine alle eventuali osservazioni pervenute.

2. Le commissioni comunali e comprensoriali esprimono altresì parere alla Giunta provinciale quando la medesima provveda direttamente all'approvazione del piano in sostituzione degli enti inadempienti.

Art. 6

Piani commerciali: consultazioni

1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 52, secondo comma, della legge è assicurata, per quanto concerne la localizzazione dei punti ottimali per le rivendite di giornali e riviste, la consultazione delle organizzazioni di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel procedimento di formazione degli strumenti di programmazione commerciale previsti dalla legge.

Art. 7

Aggiornamento dei piani commerciali

1. L'aggiornamento dei piani commerciali nell'ambito di validità quinquennale avviene con la stessa procedura prevista per la loro approvazione.

Art. 8

Superficie di vendita e di somministrazione e superficie minima degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Per superficie di vendita e di somministrazione si intende l'area destinata a detta attività, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, rimanendo esclusa quella destinata a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

2. Il piano provinciale di politica commerciale determina ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettere e) e f) della legge, le superfici minime per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

3. Qualora l'apertura dell'esercizio sia stata autorizzata anteriormente alla determinazione delle superfici minime, per una superficie minore di quella minima stabilita dal piano provinciale di politica commerciale, il titolare o il subentrante possono continuare l'attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande sulla superficie autorizzata.

4. Per ottenere l'autorizzazione al trasferimento di un esercizio di vendita o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande occorre dimostrare il possesso delle superfici minime fissate dal piano provinciale di politica commerciale.

5. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni possono, sentita la competente commissione ove esiste e con specifica motivazione, derogare alle superfici minime prescritte per gli esercizi nei centri storici, nei nuclei di antica origine, nei piccoli nuclei residenziali montani od in località sparse.

Art. 9

Rilevazione della rete distributiva

1. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento dei piani previsti dalla legge, i titolari di esercizi commerciali all'ingrosso, al dettaglio in sede fissa e di somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande sono tenuti ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6, a fornire al Servizio Statistica notizie inerenti l'esercizio della loro attività, secondo le modalità che saranno individuate con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

2. Le notizie raccolte sono coperte, ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6, dal segreto istruttorio.

3. Il Servizio Statistica fornisce ai comuni, ai comprensori ed agli altri enti pubblici, a loro richiesta, elaborazione dei dati raccolti.

TITOLO III

Registro degli esercenti il commercio

Art. 10

Rinvio

1. Per tutto quanto concerne il registro degli esercenti il commercio si osservano le norme regolamentari emanate dallo Stato ai sensi dell'articolo 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve le disposizioni sostitutive integrative e modificatrici di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 11

Commissione per la tenuta del registro degli esercenti il commercio. Deliberazioni

1. In esercizio delle competenze provinciali in materia di commercio, la Giunta provinciale adotta i provvedimenti relativi alla commissione per la tenuta del registro degli esercenti il commercio che in base alle disposizioni emanate dallo Stato sono devoluti alla competenza del Prefetto.

2. Le spese per il funzionamento della predetta commissione rientrano tra quelle occorrenti per l'istituzione e il funzionamento del registro degli esercenti il commercio.

3. I voti degli astenuti in seno alla commissione medesima sono computati ai fini del quorum e si intendono come voti contrari.

Art. 12

Iscrizione delle cooperative di consumo nel registro degli esercenti il commercio

1. Per l'iscrizione delle cooperative di consumo e dei loro consorzi nel registro degli esercenti il

commercio si tiene conto, in luogo dell'iscrizione nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, dell'iscrizione nel corrispondente registro previsto dalla legislazione della Regione Trentino - Alto Adige in materia di vigilanza sulle cooperative.

Art. 13

Requisiti professionali

1. Ai fini dei requisiti professionali per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio si applicano i gruppi omogenei di tabelle merceologiche e le disposizioni particolari definiti nella tabella costituente l'allegato 2 al presente regolamento.

2. La pratica commerciale, ivi compresa quella relativa alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, acquisita in imprese esercenti un'attività stagionale è valida ai fini dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio a condizione che l'interessato dimostri di aver operato per almeno ventiquattro mesi negli ultimi cinque anni.

Art. 14

Obblighi di comunicazione delle società iscritte nel registro degli esercenti il commercio: sanzioni

1. Per la violazione degli obblighi di tempestiva comunicazione alla camera di commercio delle modificazioni e delle trasformazioni relative alle società iscritte nel registro degli esercenti il commercio si applica, in osservanza dell'articolo 75, settimo comma, della legge la sanzione amministrativa ivi prevista.

Art. 15

Trasformazione e fusione di società

1. In caso di trasformazione e di fusione di società commerciali, la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio è disposta in concomitanza con l'iscrizione della società che subentra nell'esercizio dell'attività commerciale.

2. Analogamente si provvede nel caso di prosecuzione da parte di una società di un'attività commerciale in precedenza esercitata da imprenditore individuale.

Art. 16

Obbligatorietà della preposizione alla gestione

1. Ai fini della obbligatorietà della preposizione alla gestione, le attività per le quali è richiesta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio si intendono non esercitate direttamente dal titolare dell'impresa qualora l'assenza di costui sia sistematica o prolungata e non sussista adeguata causa di giustificazione.

Art. 17

Iscrizione dei commercianti ambulanti nel registro degli esercenti il commercio

1. L'iscrizione nella speciale sezione per gli ambulanti del registro degli esercenti il commercio è soggetta all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti l'iscrizione nel registro medesimo.

2. Il diritto fisso per l'iscrizione nella sezione speciale degli ambulanti del registro degli esercenti il commercio è dovuto nella misura stabilita ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari statali.

3. Gli iscritti nella sezione speciale per gli ambulanti hanno diritto a ottenere, su loro semplice richiesta, l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la corrispondente attività e per gli stessi prodotti, previo pagamento del diritto prescritto.

Art. 18

Subingresso di esercenti di attività di vendita non sottoposte ad autorizzazione

1. Il subentrante per causa di morte, non iscritto nel registro degli esercenti il commercio, in una attività di vendita non soggetta ad autorizzazione ma subordinata all'iscrizione nel registro predetto, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per un periodo massimo di un anno dalla data del subingresso, subordinatamente alla presentazione della domanda di iscrizione nel registro anzidetto.

2. Il termine di un anno di cui al comma precedente può essere prorogato dalla commissione per la tenuta del registro degli esercenti il commercio quando il ritardo nell'iscrizione non sia imputabile all'interessato.

Art. 19

Sanzione amministrativa

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 75, primo secondo e terzo comma della legge, per

la violazione delle disposizioni di cui al capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 75, sesto comma, della legge medesima.

TITOLO IV

Commercio al dettaglio

Art. 20

Autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa

1. Le domande di rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 della legge devono essere corredate:

a) dei dati di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio;

b) della planimetria dei locali in scala 1:100 o del progetto nel caso di nuova costruzione o di ampliamento di strutture già esistenti o di trasferimento.

2. L'organo competente ai sensi della legge emette provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione:

a) ove accerti la mancanza della documentazione di cui al comma precedente;

b) in caso di contrasto con i criteri di programmazione stabiliti dai piani commerciali qualora l'autorizzazione concerna i settori merceologici di cui all'articolo 5, lettera b), della legge.

3. Fuori dei casi di cui al comma precedente, l'organo competente invita il richiedente a presentare entro il termine perentorio di sei mesi l'autorizzazione di cui all'articolo 221 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

4. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma precedente, previo accertamento della sua regolarità.

5. Ove la documentazione prescritta non sia presentata entro il termine di sei mesi, la procedura di rilascio dell'autorizzazione è dichiarata estinta con provvedimento dell'autorità competente.

6. Resta comunque salva la facoltà di presentare la domanda di autorizzazione già corredata oltre che dei documenti di cui al primo comma, di quello di cui al terzo comma. In tal caso l'organo competente rilascia l'autorizzazione o emette provvedimento motivato di diniego entro il termine di novanta giorni dalla data della presentazione della domanda.

7. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 34, secondo comma, della legge, si intende rispettato con la comunicazione al richiedente del provvedimento di diniego o dell'invito di cui al precedente terzo comma. L'autorizzazione si intende negata qualora l'organo competente non abbia emesso il provvedimento di diniego o l'invito di cui al precedente terzo comma entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Essa si intende altresì negata qualora l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al terzo comma, o della domanda di autorizzazione già corredata della documentazione medesima.

Art. 21

Pareri dei comuni e delle commissioni previste dalla legge

1. Il parere del comune interessato al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 20, 21, primo comma e 24, della legge è espresso con esclusivo riferimento alla conformità dell'iniziativa per la quale l'autorizzazione è richiesta ai criteri indicati nel piano provinciale e rispettivamente nel piano comprensoriale di politica commerciale.

2. Il parere predetto è espresso dal rappresentante del comune in seno alla commissione provinciale o comprensoriale, in occasione della riunione per la formulazione del parere obbligatorio richiesto dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni. A tal fine la richiesta di parere è trasmessa al comune almeno trenta giorni prima della convocazione della commissione.

3. La mancata espressione del parere del comune ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti equivale a parere favorevole e pertanto non impedisce l'ulteriore corso del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Il parere delle commissioni non è richiesto per il rilascio delle autorizzazioni in subingresso.

Art. 22

Procedura di rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 della legge sono rilasciate distintamente per ciascun esercizio commerciale.

2. Il provvedimento di autorizzazione indica la superficie di vendita autorizzata, facendo specifico riferimento alla superficie per le singole tabelle dei prodotti rientranti nei settori merceologici di cui all'articolo 5, lettera b), della legge e indicando globalmente la superficie per gli altri prodotti.

Art. 23

Priorità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le domande di autorizzazione volte all'attuazione di forme associative con altri esercenti, in numero non inferiore a cinque, sono accolte con priorità rispetto alle domande nuove, purché i richiedenti abbiano esercitato l'attività commerciale nei locali dei quali si richiede il trasferimento per un periodo non inferiore a tre anni.

2. L'autorizzazione all'attuazione di forme associative comporta la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita.

3. In caso di presentazione di domande concorrenti, l'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sarà rilasciata tenendo conto della disponibilità attuale dei locali e della migliore soluzione dal punto di vista urbanistico, con riferimento anche ai problemi del traffico, alle infrastrutture di servizio e alle eventuali carenze della rete distributiva nella specifica area del territorio comunale, comprensoriale o provinciale.

4. A parità di condizioni le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda o dal timbro apposto dall'amministrazione cui la domanda sia stata direttamente presentata.

Art. 24

Centri commerciali al dettaglio

1. Al fine di stimolare la concorrenza e di perseguire la migliore realizzazione della rete distributiva, le autorità competenti possono riservarsi, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un centro commerciale al dettaglio, e facendone in essa espressa menzione, la facoltà di rilasciare altre autorizzazioni per la realizzazione del medesimo centro.

2. Ove siano state rilasciate più autorizzazioni, si fa luogo ad istruttoria comparativa tra i progetti di centri commerciali al dettaglio presentati a distanza di tempo non superiore di un mese l'uno dall'altro.

3. L'autorità competente può richiedere, ai fini dell'approvazione delle proposte, il parere della rispettiva commissione per il commercio.

Art. 25

Subingresso di esercenti attività di vendita sottoposte ad autorizzazione

1. Il trasferimento delle autorizzazioni all'esercizio di attività di vendita disciplinate dal titolo V della legge è disposto dalle stesse autorità competenti ai sensi della legge al loro rilascio.

2. Ai fini del trasferimento dell'autorizzazione il subentrante deve provare il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà.

3. La prova del trasferimento dell'azienda è fornita mediante esibizione di copia autentica del contratto registrato e, nel caso di subingresso per causa di morte, di copia autentica del testamento o di atto notorio di individuazione degli eredi.

4. L'autorità competente, accertato il trasferimento dell'azienda e l'iscrizione del subentrante nel registro degli esercenti il commercio, rilascia al subentrante l'autorizzazione richiesta e trattiene l'originale dell'autorizzazione rilasciata al precedente titolare, apponendovi l'annotazione di cessazione di validità. L'autorizzazione è rilasciata al subentrante per le medesime tabelle merceologiche per le quali era stata rilasciata l'autorizzazione al cedente l'azienda.

5. Il subentrante già iscritto nel registro degli esercenti il commercio alla data del trasferimento dell'azienda può continuare l'attività, purché presenti la domanda di trasferimento dell'autorizzazione.

6. Nel caso di trasferimento temporaneo dell'azienda, l'autorizzazione rilasciata al subentrante reca espressa menzione del suo carattere provvisorio, in correlazione alla temporaneità del trasferimento predetto. Riacquisito il possesso dell'azienda il cedente, purché abbia i requisiti personali prescritti, ha titolo al rilascio di una nuova autorizzazione in conformità a quella previamente in titolarità.

7. Cessato il trasferimento temporaneo dell'azienda, il cedente perde il titolo al rilascio della nuova autorizzazione qualora non la richieda entro sei mesi e non inizi l'attività entro il termine previsto dall'articolo 35, lettera a), della legge.

Art. 26

Vendita a domicilio e per corrispondenza

1. I generi merceologici per i quali è ammessa la vendita a domicilio sono quelli individuati nella tabella costituente l'allegato 3 al presente regolamento.

2. Gli incaricati delle imprese esercenti la vendita a domicilio possono accedere agli edifici divisi in appartamenti per l'esercizio della loro attività solo con il consenso della persona preposta alla custodia dell'edificio, o in mancanza di quest'ultima con il consenso degli inquilini. In ogni caso la vendita a domicilio deve essere effettuata con modi non molesti nè fastidiosi, e senza recare disturbo alla quiete ed alla tranquillità delle persone.

3. L'autorità di pubblica sicurezza cui devono essere forniti gli elenchi degli incaricati della vendita a domicilio è quella della sede legale dell'impresa.

4. Il tesserino di riconoscimento, rilasciato dalle imprese alle persone incaricate, deve essere numerato e datato, deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede dell'impresa, l'indicazione dei prodotti dei quali viene effettuata la vendita, il nome del responsabile dell'impresa e deve essere firmato da quest'ultimo.

5. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dell'assicurazione, è sufficiente che l'impresa abbia stipulato un contratto di assicurazione per il rischio di eventuali danni derivanti dalla sua attività, con un massimale adeguato al volume dei suoi affari.

6. L'impresa esercente l'attività di vendita per corripondenza su catalogo o a domicilio deve indicare sui cataloghi, sul materiale pubblicitario e sugli altri documenti dell'impresa gli estremi dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.

Art. 27

Aste, mostre ed esposizioni

1. Per l'organizzazione di aste l'autorizzazione prevista dall'articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, viene rilasciata per i soli locali in essa espressamente indicati, previa presentazione della planimetria degli stessi.

2. Il provvedimento di autorizzazione determina i limiti temporali per lo svolgimento delle aste tenendo conto anche degli orari stabiliti per gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

3. Oltre agli oggetti antichi e a quelli ad essi assimilabili per le loro origini nel tempo, si considerano opere artistiche, artigianali o comunque un unicum irripetibile quegli oggetti costituenti un unico esemplare o prodotti in numero limitato di copie e quelle altre merci che hanno proprie caratteristiche naturali o intrinseche non riproducibili ad opera dell'uomo ovvero che siano difficilmente reperibili nei mercati locali a causa della loro provenienza o destinazione.

4. Gli oggetti prodotti in unico esemplare o in numero limitato di copie dovranno riportare comunque l'indicazione, eventualmente anche mediante perizie, dell'autore o della provenienza.

5. Gli eventuali limiti temporali di apertura delle mostre ed esposizioni saranno fissati dalla Giunta provinciale tenendo conto in particolare degli orari stabiliti per gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

Art. 28

Distributori automatici

1. La installazione in un esercizio commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande o nelle sue immediate adiacenze, di distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti compresi nelle tabelle merceologiche per le quali l'esercizio è autorizzato, ovvero per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è consentita al solo titolare dell'esercizio medesimo ed è subordinata all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove esistenti, a quelle di polizia locale.

2. L'autorizzazione per la installazione al di fuori dell'esercizio di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande e non nelle immediate adiacenze dello stesso di distributori automatici è subordinata all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio ed all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie nonché, ove esistenti, a quelle di polizia locale.

3. Per la installazione di più distributori in un medesimo punto o in punti diversi dello stesso comune può essere rilasciata, su domanda dell'interessato, una autorizzazione unica.

4. Qualora la vendita di prodotti al pubblico o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante distributori automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, la installazione di tali distributori va considerata come apertura di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa e rispettivamente di esercizio per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande, ed è soggetta alle relative norme della legge.

5. La installazione di distributori automatici negli spacci interni di cui all'articolo 32 della legge non è soggetta alle norme della legge e del presente regolamento, salva l'osservanza della disposizioni igienico-sanitarie.

Art. 29

Spacci interni e cooperative di consumo per soli soci

1. La limitazione merceologica di cui all'articolo 32, secondo comma, della legge, non sussiste per gli spacci interni già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge, i cui titolari siano in possesso di autorizzazione alla vendita di prodotti diversi da quelli di cui alla norma predetta.

2. Per le cooperative di consumo e i consorzi di cui all'articolo 32, quarto comma, della legge, il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio o nell'elenco speciale.

3. Chi venda i prodotti di propria produzione esclusivamente ai dipendenti o soci non è soggetto alle norme della legge e del presente regolamento.

4. La qualità di dipendente o socio, per l'acquisto, dovrà essere provata, a richiesta degli organi di vigilanza, mediante esibizione di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'amministrazione, ente o impresa di appartenenza, numerato e datato, contenente generalità del titolare nonché menzione del rapporto di impiego, lavoro, dipendenza o associazione.

TITOLO V

Commercio ambulante

Art. 30

Commercio ambulante: definizione

1. Il commercio ambulante a posto fisso può essere esercitato solo su quelle aree pubbliche a tale scopo destinate dal comune, ovvero in aree pubbliche attrezzate o in mercati, anche coperti esclusi i mercati all'ingrosso. Il commercio ambulante senza posto fisso può essere esercitato presso il domicilio dei compratori, o fatte salve le limitazioni imposte dall'autorità comunale, su qualsiasi area pubblica purché in modo itinerante, sostando in essa con mezzi motorizzati o in altro modo il tempo necessario per il compimento delle operazioni di vendita e comunque nel rispetto degli orari previsti.

2. Ai fini della disciplina del commercio ambulante sono considerate aree pubbliche gli areoporti, le stazioni, le zone di accesso e di uscita delle autostrade e le piazzole di parcheggio, in quanto zone di transito e sosta da parte del pubblico.

3. Per l'esercizio del commercio ambulante nelle aree suddette resta ferma la necessità del permesso dell'ente proprietario o gestore.

4. Non è considerata attività ambulante di vendita di merci al minuto e di somministrazione di alimenti e bevande quella effettuata su aree pubbliche con impianti fissati permanentemente al suolo la cui rimozione ne comporti l'abbattimento.

Art. 31

Familiari: definizione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, secondo comma, della legge per familiari si intendono il coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Art. 32

Autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante è personale ed unica e può essere rilasciata solamente a persone fisiche e per una sola tabella merceologica base e una tabella di specializzazione merceologicamente complementare. Qualora essa si riferisca alla categoria degli alimenti e bevande comprende sia la vendita che la somministrazione.

2. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante per le tabelle merceologiche comprendenti alimenti e bevande è subordinato alla presentazione dell'apposito libretto di idoneità sanitaria prescritto dalla legge 30 aprile 1962, n. 283.

3. Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda o dal timbro apposto dall'amministrazione cui la domanda sia stata direttamente presentata.

4. L'autorizzazione deve indicare specificamente le province per le quali essa è valida.

5. L'autorizzazione stagionale all'esercizio del commercio ambulante deve indicare il periodo di tempo di validità.

6. L'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante dovrà essere esposta in originale in modo visibile nel luogo di vendita anche per i controlli da parte degli organi di vigilanza. Il mancato possesso dell'autorizzazione originale comporta l'allontanamento dal mercato.

Art. 33

Requisiti igienico-sanitari degli automezzi

1. L'esercizio del commercio ambulante per i prodotti di cui alle tabelle comprendenti alimenti e bevande è subordinato alla certificazione di conformità alle prescrizioni igienico-sanitarie degli automezzi e dei locali di deposito da parte degli organi competenti

2. Tale certificazione dovrà essere allegata all'autorizzazione e rinnovata in occasione del visto della stessa.

Art. 34

Visto annuale

1. Il visto annuale previsto dall'articolo 26, ultimo comma, della legge è condizione a cui è subordinata la validità dell'autorizzazione per l'anno successivo a quello cui il visto si riferisce. Esso deve essere richiesto entro il 31 dicembre di ciascun anno. L'autorizzazione non vistata entro tale data può essere utilizzata solo per i trenta giorni successivi.

2. Il visto annuale delle autorizzazioni stagionali all'esercizio del commercio ambulante dovrà essere richiesto prima della ripresa dell'attività commerciale.

3. Il visto è apposto dal sindaco del comune di residenza del titolare dell'autorizzazione, o da un suo delegato, sull'autorizzazione esibita in originale previa dimostrazione dell'avvenuto versamento della tassa di concessione non governativa.

4. A partire dall'anno successivo all'inizio dell'attività commerciale, in sede di rilascio del visto dell'autorizzazione, al fine di dimostrare l'attività svolta, il richiedente dovrà produrre copia dell'ultima dichiarazione annuale prevista dall'articolo 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

5. Per ottenere il visto annuale dell'autorizzazione al commercio ambulante di alimenti e bevande dovrà essere prodotta certificazione sanitaria attestante la conformità degli automezzi e dei locali di deposito alle prescrizioni igienico-sanitarie e il libretto di idoneità sanitaria prescritto dalla legge 30 aprile 1962, n. 283.

6. Il sindaco è tenuto ad apporre il visto annuale entro trenta giorni dalla data della richiesta. Ove sulla base della documentazione presentata il sindaco ritenga di non poter apporre il visto, entro il medesimo termine emette provvedimento motivato di diniego.

Art. 35

Rappresentanza

1. Ai sensi dell'articolo 25, quarto comma, della legge l'ambulante deve comunicare al sindaco del comune che gli ha rilasciato l'autorizzazione la causa che gli impedisce di esercitare direttamente l'attività, la durata del periodo di rappresentanza, le generalità e l'indirizzo del rappresentante, nonché gli estremi dell'iscrizione di quest'ultimo nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, qualora il periodo di assenza superi i tre mesi.

2. La comunicazione di cui al comma precedente va effettuata con lettera raccomandata, da inviarsi entro l'ora di apertura del mercato del primo giorno in cui l'ambulante fa ricorso alla rappresentanza, e per il commercio ambulante senza posto fisso entro l'orario giornaliero di apertura. Copia di tale lettera deve essere allegata all'autorizzazione del rappresentato.

3. Il sindaco valuta se sussista la comprovata necessità della rappresentanza e nel caso non la ritenga esistente ne da comunicazione all'interessato entro trenta giorni decorrenti dalla data di spedizione della raccomandata di cui al comma precedente. Dalla data di notifica della comunicazione sindacale la rappresentanza dovrà cessare.

4. Il comune di cui al primo comma del presente articolo redige un elenco degli ambulanti che fanno ricorso al rappresentante ed annota in calce all'autorizzazione, in occasione del visto annuale, il nome dei rappresentanti e la corrispondente durata del periodo di rappresentanza.

5. L'articolo 25, quinto comma, della legge si applica anche quando il periodo di rappresentanza supera i novanta giorni complessivi nel corso di due anni consecutivi.

6. Il rappresentante opera in nome e per conto del titolare dell'autorizzazione. Non va iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 36

Subingresso

1. Ai fini del trasferimento dell'autorizzazione il subentrante deve provare al sindaco del comune di residenza il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà.

2. La prova del trasferimento dell'azienda è fornita mediante esibizione di copia autentica del contratto registrato e, nel caso di subingresso per causa di morte, di copia autentica del testamento o di atto notorio di individuazione degli eredi.

3. Il sindaco, accertato il trasferimento dell'azienda e l'iscrizione del subentrante nel registro degli esercenti il commercio, rilascia al subentrante l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante e trattiene l'originale dell'autorizzazione rilasciata al precedente titolare, apponendovi l'annotazione di cessazione di validità. L'autorizzazione è rilasciata al subentrante per le medesime tabelle merceologiche e per le medesime province, nonché per i medesimi posteggi per i quali era stata rilasciata l'autorizzazione al cedente l'azienda.

4. Ai fini del trasferimento dell'autorizzazione, resta comunque ferma la necessità del possesso dei requisiti di idoneità sanitaria, ove richiesti.

5. Nel caso di trasferimento temporaneo dell'azienda, l'autorizzazione rilasciata al subentrante reca espressa menzione del suo carattere provvisorio, in correlazione alla temporaneità del trasferimento predetto. Riacquisito il possesso dell'azienda il cedente, purché abbia i requisiti personali prescritti, ha titolo al rilascio di una nuova autorizzazione in conformità a quella previamente in titolarità.

6. Cessato il trasferimento temporaneo dell'azienda, il cedente perde il titolo al rilascio della nuova autorizzazione qualora non la richieda entro sei mesi e non inizi l'attività entro il termine previsto dall'articolo 35, lettera a), della legge.

7. L'esercizio del commercio ambulante da parte del subentrante per causa di morte, il quale non sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio è subordinato all'annotazione provvisoria del trasferimento dell'autorizzazione, da effettuarsi dal sindaco del comune di residenza, previa esibizione della richiesta di iscrizione al registro predetto.

8. Entro sessanta giorni dal subingresso il sindaco comunica il trasferimento dell'autorizzazione al sindaco che aveva rilasciato l'autorizzazione originaria.

9. Nel caso di trasferimento dell'autorizzazione per cessione dell'azienda in proprietà, per atto tra vivi, a favore di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 25, secondo comma, della legge, il cedente non può ottenere dai comuni per i quali l'autorizzazione trasferita è valida un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività commerciale. La durata di tale limitazione è stabilita dall'articolo 2557 del codice civile.

10. I nominativi degli ambulanti che hanno trasferito l'autorizzazione nei casi di cui al comma precedente sono comunicati dal sindaco che l'ha rilasciata al comune per il quale l'autorizzazione stessa è valida, in cui essi trasferiscano la propria residenza.

11. Il trasferimento dell'autorizzazione, ai sensi dei commi precedenti, non è soggetto al parere della commissione comunale per il commercio ove istituita, nè alla valutazione di conformità alle direttive e ai criteri previsti dal piano provinciale di politica commerciale.

Art. 37

Trasferimento di residenza da un comune all'altro della provincia di Trento

1. Il trasferimento della residenza da un comune ad un altro della provincia di Trento non comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

2. Entro quindici giorni dal trasferimento della residenza il commerciante ambulante è tuttavia tenuto a farne apporre annotazione sull'autorizzazione dal sindaco del comune in cui la residenza viene trasferita.

3. Il sindaco informa dell'avvenuta annotazione il comune dal quale l'ambulante proviene.

4. Nel caso di commerciante ambulante assegnatario di posteggio, lo stesso è conservato nel comune di provenienza fino al momento della concessione del posteggio nel comune di residenza.

Art. 38

Trasferimento di residenza da un comune non compreso nella provincia di Trento ad un altro della provincia di Trento

1. L'ambulante che trasferisca la propria residenza da un comune non compreso nella provincia di Trento ad un altro della provincia di Trento per esercitare la propria attività deve richiedere una nuova autorizzazione che potrà essergli rilasciata, in conformità alle direttive e ai criteri previsti dal piano provinciale di politica commerciale, dal sindaco del comune di nuova residenza.

Art. 39

Tassa di posteggio

1. La tassa di posteggio è determinata per metro quadrato dal comune, nell'ambito del minimo e del massimo della classe di appartenenza fissato con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 25, ottavo comma, della legge, ed è il corrispettivo dei servizi offerti dal comune e delle spese dallo stesso sostenute.

2. Il pagamento della tassa di posteggio per il suolo effettivamente occupato è riscosso dal comune di volta in volta all'inizio del mercato tramite i propri organi di vigilanza.

3. L'abbandono del posteggio non comporta la restituzione della tassa.

Art. 40

Assegnazione dei posteggi

1. I posteggi sono assegnati dal sindaco, su domanda degli ambulanti interessati, mediante annotazione sul provvedimento di autorizzazione.

2. Per ciascun mercato non può essere assegnato più di un posteggio per ogni ambulante. Il posteggio non è cedibile né a titolo gratuito né oneroso, né temporaneamente né permanentemente.

3. Ogni quattro mesi il sindaco assegna stabilmente i nuovi posteggi che si rendano disponibili per l'ampliamento dell'area di mercato, per istituzione di nuovi mercati o per revoca o abbandono da parte del precedente assegnatario. Il sindaco provvede inoltre alla revoca dei posteggi nel caso di riduzione dell'area di mercato.

4. I posteggi sono assegnati o revocati sulla base della graduatoria di punteggio raggiunto da ciascun ambulante.

5. Il punteggio viene calcolato in base ai criteri della residenza, della frequenza, della specializzazione merceologica, dell'anno della presentazione della domanda di assegnazione di posteggio e sono così determinati:

a) criterio della residenza:
- ambulanti residenti nel comune interessato da più di tre anni: punti 10
- ambulanti residenti nella provincia di Trento da più di tre anni: punti 8
- ambulanti residenti nelle province confinanti: punti 4
- ambulanti residenti nelle province limitrofe: punti 2

b) criterio dell'anzianità di frequenza del mercato: per ogni giornata di frequenza o di effettiva presenza alle operazioni di assegnazione dei posteggi eseguite dagli organi di vigilanza: punti 0,1

c) criterio delle specializzazioni merceologiche:
- tabelle merceologiche non presenti sul mercato purché trattate in forma specializzata: punti 5

d) anno di presentazione della domanda:
- per ogni anno a partire dalla data di presentazione della domanda: punti 0,5

6. A parità di punteggio l'assegnazione segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda o dal timbro apposto dall'amministrazione cui la domanda sia stata direttamente presentata.

7. Ai fini dell'accertamento delle giornate di frequenza o di effettiva presenza alle operazioni di assegnazione dei posteggi deve essere esibita l'autorizzazione originale.

8. L'attribuzione del punteggio secondo il criterio della specializzazione merceologica vincola l'ambulante assegnatario di posteggio ad operare esclusivamente con la tabella specializzata.

9. Fatti salvi i diritti acquisiti, non può essere concesso posteggio fisso all'ambulante già titolare di posteggio fisso in altro mercato che scada nella medesima giornata e che abbia la medesima periodicità.

10. L'assegnazione del posteggio è revocata qualora le assenze dal mercato nel corso dell'anno, salvo i casi di comprovata necessità, risultino superiori a tre nel caso di mercato mensile, a sei nel caso di mercato quindicinale, a otto nel caso di mercato settimanale, a novanta nel caso di mercato giornaliero. Fra le cause di comprovata necessità sono da considerarsi le assenze per impegni a carattere pubblico. Nel computo delle assenze non sono da considerare quelle effettuate nei mesi di gennaio e febbraio.

11. Qualora l'assegnatario del posteggio non lo occupi entro l'orario di apertura del mercato, il posteggio potrà essere assegnato ad altro richiedente nel rispetto delle graduatorie derivanti dall'applicazione dei punteggi previsti al precedente quinto comma.

12. All'interno del mercato dovranno essere individuati dei posteggi da assegnare con priorità agli agricoltori che esercitano attività di alienazione dei loro prodotti ai sensi della legge 9 febbraio

1963, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 41

Permessi temporanei

1. In occasione di ricorrenze notoriamente tradizionali o di manifestazioni di particolare interesse il sindaco del luogo può rilasciare permessi temporanei all'esercizio dell'attività ambulante, validi per la sola durata delle predette manifestazioni.

2. Tali permessi sono rilasciati ai richiedenti di qualsiasi provincia già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, per la medesima gamma merceologica già autorizzata, secondo specifiche graduatorie derivanti dall'applicazione dei punteggi previsti al precedente articolo 40, quinto comma.

Art. 42

Attività di commercio ambulante soggette a speciali autorizzazioni di polizia

1. Il rilascio dell'autorizzazione da parte del sindaco del comune di residenza è richiesto anche per l'esercizio di attività di commercio ambulante soggette a speciali autorizzazioni di polizia.

Art. 43

Sospensione dell'autorizzazione

1. La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante comporta il ritiro della medesima da parte del sindaco che ha provveduto al suo rilascio per il periodo di tempo della sospensione stessa. L'ambulante è a tal fine tenuto al deposito dell'autorizzazione secondo le modalità fissate dal sindaco col provvedimento di sospensione.

Art. 44

Revoca dell'autorizzazione

1. Al fine di accertare la data di inizio dell'attività di esercizio del commercio ambulante l'interessato dovrà produrre al sindaco copia della dichiarazione inoltrata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 45

Autorizzazioni rilasciate in province diverse dalla provincia di Trento

1. Ai fini dell'esercizio del commercio ambulante nel territorio della provincia di Trento resta ferma la validità delle autorizzazioni per la provincia medesima rilasciate, ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398, da sindaci di comuni appartenenti ad altre province.

2. L'esercizio del commercio ambulante nel territorio provinciale rimane in ogni caso soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge e del presente regolamento.

TITOLO VI

Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 46

Autorizzazione all'apertura, trasferimento, ampliamento degli esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 37, primo comma, della legge, devono essere corredate:

a) degli estremi di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio;

b) del libretto di idoneità sanitaria di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per le sole domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi;

c) della planimetria dei locali in scala 1:100 o del progetto nel caso di nuova costruzione o di ampliamento di strutture già esistenti o di trasferimento. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande annessi ad esercizi alberghieri in luogo di tali documenti dovrà essere presentato il progetto munito del visto di corrispondenza di cui alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, e successive modificazioni.

2. Il Presidente della Giunta provinciale emette provvedimento motivato di diniego dell'autorizzazione:

a) ove accerti la mancanza dei requisiti soggettivi prescritti dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, o della documentazione di cui al comma precedente;
b) per esigenze di pubblica sicurezza;
c) in caso di contrasto con i criteri stabiliti dal piano provinciale di politica commerciale stabiliti ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera f), della legge.

3. Fuori dei casi di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta provinciale invita il richiedente a presentare entro il termine perentorio di sei mesi:
a) l'autorizzazione di cui all'articolo 221 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
b) l'autorizzazione di cui all'articolo 231 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, con la relativa relazione sanitaria;
c) il certificato di prevenzione incendi prescritto dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, o il nulla osta previsto dalla legge 18 luglio 1980, n. 406, e il nulla osta di agibilità rilasciato dalla commissione provinciale di vigilanza di cui all'articolo 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed agli articoli 141 e seguenti del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, per gli esercizi per i quali tali certificati siano prescritti;
d) una certificazione, rilasciata dal sindaco, di conformità dell'esercizio ai regolamenti locali di polizia urbana ed alle norme urbanistiche;
e) ogni altro documento eventualmente ritenuto necessario.

4. Fatto salvo il caso di motivi sopraggiunti di diniego, l'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma precedente previo accertamento della sua regolarità e, per gli esercizi annessi a strutture alberghiere, previa pronuncia sulla classificazione, anche provvisoria, effettuata dal competente servizio provinciale.

5. Ove la documentazione prescritta non sia presentata entro il termine di sei mesi, la procedura di rilascio dell'autorizzazione è dichiarata estinta con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

6. Resta comunque ferma la facoltà di presentare la domanda di autorizzazione già corredata oltre che dei documenti di cui al primo comma anche di tutti quelli di cui al terzo comma. In tal caso il Presidente della Giunta provinciale rilascia l'autorizzazione o emette provvedimento motivato di diniego entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

7. Il termine di novanta giorni di cui all'articolo 37, quarto comma, della legge, si intende rispettato con la comunicazione al richiedente del provvedimento di diniego o dell'invito di cui al precedente terzo comma.
L'autorizzazione si intende negata qualora il Presidente della Giunta provinciale non abbia emesso il provvedimento di diniego o l'invito di cui al precedente terzo comma entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Essa si intende altresì negata qualora il Presidente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al precedente terzo comma, o della domanda di autorizzazione già corredata della documentazione medesima.

8. Il libretto sanitario è riconsegnato al richiedente a seguito del provvedimento di diniego di autorizzazione, dell'inutile scadenza del termine per la sua emanazione, del decreto di estinzione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione ovvero del rilascio dell'autorizzazione stessa.

Art. 47

Autorizzazioni stagionali

1. Il rilascio e la validità delle autorizzazioni di cui all'articolo 38 della legge sono disciplinati dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali.

Art. 48

Priorità per il rilascio delle autorizzazioni

1. In caso di presentazione di domande concorrenti, l'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non annessi ad esercizi alberghieri, sarà rilasciata tenendo conto della disponibilità attuale dei locali e della migliore soluzione dal punto di vista urbanistico, con riferimento anche ai problemi del traffico, alle infrastrutture di servizio e alle eventuali carenze di esercizi nella specifica area del territorio comunale.

2. A parità di condizioni le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda o dal timbro apposto dal-

l'amministrazione cui la domanda sia stata direttamente presentata.

Art. 49

Autorizzazioni temporanee

1. L'autorizzazione temporanea di cui all'articolo 37, quinto comma, della legge non può avere durata superiore a quella della manifestazione per la quale l'autorizzazione stessa è richiesta.

2. Il provvedimento di autorizzazione determina le prescrizioni di orario necessarie per la salvaguardia della quiete pubblica, nonché le prescrizioni eventualmente necessarie alla salvaguardia dell'incolumità pubblica avuto riguardo alla natura delle strutture, anche provvisorie, per lo svolgimento dell'attività autorizzata e della loro localizzazione.

Art. 50

Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande negli spacci interni

1. Per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 39, punto a), della legge, l'autorizzazione è richiesta dal legale rappresentante degli enti o circoli. La gestione potrà essere affidata a persona diversa dal legale rappresentante, purché associata o dipendente, che ne abbia idoneo titolo. il cui nome dovrà risultare sull'autorizzazione. A richiesta degli organi di vigilanza dovrà essere esibito l'elenco aggiornato dei soci e/o dipendenti del circolo o ente.

2. L'orario di attivazione degli spacci di cui all'articolo 39, primo comma, della legge, dovrà essere comunicato preventivamente al Presidente della Giunta provinciale che lo potrà modificare qualora non risulti consono per l'attività praticata.

3. Gli spacci di cui sopra non sono tenuti all'osservanza del turno di chiusura settimanale previsto dalla legge 1 giugno 1971, n. 425.

4. La qualità di dipendente o socio, per l'accesso agli spacci di cui all'articolo 39, primo comma, lettera a), della legge, dovrà essere provata, a richiesta degli organi di vigilanza mediante esibizione di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal circolo, cooperativa od ente di appartenenza, numerato e datato, contenente generalità del titolare nonché menzione del rapporto di dipendenza, associazione, appartenenza.

5. Ai fini della revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge, ricorre la somministrazione al pubblico quando vengano accertate dagli organi di vigilanza tre violazioni nell'arco di due anni.

Art. 51

Subingresso di esercenti attività di somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande

1. Ai fini del trasferimento dell'autorizzazione il subentrante deve provare il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà.

2. La prova del trasferimento dell'azienda è fornita mediante esibizione di copia autentica del contratto registrato e, nel caso di subingresso per causa di morte, di copia autentica del testamento o di atto notorio di individuazione degli eredi.

3. Il Presidente della Giunta provinciale, accertato il trasferimento dell'azienda, l'iscrizione del subentrante nel registro degli esercenti il commercio e il possesso dei requisiti previsti dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, rilascia al subentrante l'autorizzazione richiesta e trattiene l'originale dell'autorizzazione rilasciata al precedente titolare, apponendovi l'annotazione di cessazione di validità.

4. Il subentrante per causa di morte già iscritto nel registro degli esercenti il commercio alla data di trasferimento dell'azienda può continuare l'attività purché presenti la domanda di trasferimento dell'autorizzazione e sia munito del libretto di idoneità sanitaria di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

5. Nel caso di trasferimento temporaneo dell'azienda, l'autorizzazione rilasciata al subentrante reca espressa menzione del suo carattere provvisorio, in correlazione alla temporaneità del trasferimento predetto. Riacquisito il possesso dell'azienda il cedente, purché abbia i requisiti personali prescritti, ha titolo al rilascio di una nuova autorizzazione in conformità a quella previamente in titolarità.

6. Cessato il trasferimento temporaneo dell'azienda, il cedente perde il titolo al rilascio della nuova autorizzazione qualora non la richieda entro sei mesi e non inizi l'attività entro il termine previsto dall'articolo 40, lettera a), della legge.

Art. 52

Tipi di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 37, primo comma e 38 della legge gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono distinti in:

a) esercizi della ristorazione per la somministrazione di pasti, quali ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie ed esercizi similari: in tali esercizi è consentita la mescita di bevande di qualsiasi contenuto alcoolico, solamente in stretta correlazione con i pasti stessi;
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione nonché di latte, di generi di pasticceria e gelateria, di dolciumi e di prodotti di gastronomia, quali bar, caffè ed esercizi similari;
c) esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'esplicazione di attività di trattenimento e di svago che abbia carattere prevalente, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

2. Agli esercizi di ciascun tipo è consentita l'estensione ad altre attività non indicate nel provvedimento di autorizzazione, ma ricomprese nel medesimo tipo, sempre che non ricorra l'ipotesi di ampliamento e venga inviata al Servizio provinciale competente apposita comunicazione, l'autorizzazione sanitaria e l'autorizzazione a suo tempo rilasciata, per l'annotazione sulla stessa della nuova attività che si intende svolgere.

3. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno anche facoltà, in quanto tali, di vendere per asporto bevande, nonché limitatamente a quelli di cui al punto b) del presente articolo ed a condizione che il titolare ed il preposto abbiano superato nei modi prescritti l'esame di cui all'articolo 5, ultimo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, i generi di gelateria ed i dolciumi, esclusa la pasticceria. In ogni caso l'effettuazione dell'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al dettaglio.

4. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio.

Art. 53

Classificazione degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non annessi ad esercizi alberghieri, sono classificati in esercizi con cinque, quattro, tre, due, una, stelle in base ai criteri stabiliti nell'allegato 4 al presente regolamento.

2. La classifica degli stessi viene chiesta dall'interessato ed è determinata con il provvedimento di autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale il quale può a tal fine acquisire il parere del sindaco. La modificazione dei requisiti che hanno determinato l'assegnazione dell'esercizio ad una determinata classe comporta l'assegnazione alla classe ritenuta maggiormente corrispondente.

3. Per gli esercizi esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge, non annessi ad esercizi alberghieri, viene mantenuta la classifica precedentemente attribuita. I titolari degli esercizi medesimi sono tenuti a richiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, la nuova classificazione, allegando la documentazione che sarà prescritta con deliberazione della Giunta provinciale. Il Presidente della Giunta provinciale comunicherà a ciascun titolare la classifica attribuita all'esercizio in base ai criteri di cui all'allegato 4 al presente regolamento.

4. Il segno distintivo contenente il numero delle stelle assegnato e la tipologia dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve essere esposto in modo ben visibile all'esterno di ciascun esercizio. Con deliberazione della Giunta provinciale verranno determinati il modello e le caratteristiche di tale segno distintivo.

Art. 54

Pubblicità dei prezzi

1. La tabella dei prezzi per la somministrazione al pubblico di bevande dovrà specificare eventuali differenze di prezzo fra il servizio al banco e al tavolo. Nella stessa dovrà pure risultare la quantità delle singole bevande prevista in correlazione al prezzo.

2. La tabella dei prezzi relativa alla somministrazione degli alimenti dovrà risultare comprensiva della quota eventualmente spettante per il servizio.

TITOLO VII

Rivendite di giornali e riviste

Art. 55

Disciplina

1. Le rivendite di giornali e riviste sono soggette alle disposizioni dell'articolo 52 della legge, nonché, per quanto ivi non diversamente disposto, alle disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416 e al D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268.

Art. 56

Autorizzazioni per i punti ottimali di vendita

1. L'autorizzazione per la rivendita di giornali e riviste è rilasciata unicamente a persone fisiche e per una ubicazione definita e univocamente individuabile.

2. Il trasferimento delle rivendite in altra ubicazione è soggetto a specifica autorizzazione.

Art. 57

Priorità nell'accoglimento delle domande di autorizzazione

1. Le autorizzazioni, anche stagionali, sono rilasciate, in caso di presentazione di domande concorrenti, nel rispetto del seguente ordine di priorità:
a) esercizio esclusivo dell'attività di rivendita;
b) maggiore affinità con l'altra attività con la quale quella di rivendita sia promiscuamente esercitata;
c) domande presentate da coadiuvanti, dipendenti ed ex gestori di rivendita.

2. A parità di ordine di priorità è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda o dal timbro apposto dall'amministrazione cui la domanda sia stata direttamente presentata.

Art. 58

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata ove:
a) l'attività di rivendita non venga attivata entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo eventuali proroghe concesse dal sindaco in casi di forza maggiore;
b) l'attività venga sospesa per un periodo di oltre sei mesi;
c) la rivendita venga affidata in gestione;
d) il titolare dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi per il suo rilascio:
e) siano commesse ripetute violazioni dell'obbligo di assicurare la parità di trattamento tra le diverse testate.

TITOLO VIII

Distributori di carburanti

Art. 59

Disciplina dei distributori di carburanti

1. Per quanto non diversamente disposto dall'articolo 53 della legge e dal presente regolamento, la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione è soggetta, ai sensi dell'articolo 53, quinto comma, della legge, alla disciplina stabilita dalle disposizioni statali ivi richiamate.

2. Gli impianti stradali e autostradali di distribuzione di gas di petrolio liquefatto per uso di autotrazione sono in ogni caso soggetti alle norme di sicurezza emanate con D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208.

Art. 60

Competenze della Provincia

1. Ai sensi dell'articolo 53 della legge la Giunta provinciale esercita, per il territorio della Provincia Autonoma di Trento, tutte le funzioni in tema di rilascio, trasferimento, revoca e decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione spettanti in base alla disciplina statale ad organi dell'amministrazione statale.

2. Il Servizio Espropriazioni subentra all'ufficio tecnico erariale nell'esercizio delle funzioni a quest'ultimo spettanti in base alla disciplina statale.

3. In considerazione delle esigenze di carattere unitario connesse con l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dei carburanti, il rilascio delle concessioni per impianti ubicati lungo le autostrade è subordinato all'assunzione dei pareri del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dei lavori pubblici, del Mini-

stero delle finanze e dell'A.N.A.S. per le autostrade gestite direttamente, ovvero del concessionario per le autostrade in regime di concessione. Si prescinde dai pareri medesimi qualora essi non pervengano entro novanta giorni dalla relativa richiesta.

4. Per gli impianti diversi da quelli indicati al comma precedente, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione è subordinato esclusivamente all'assunzione dei pareri previsti dall'articolo 53, terzo comma, della legge.

5. Il parere del comune riguarda la conformità dell'impianto alla disciplina urbanistica ed è reso alla Giunta provinciale sentita la commissione edilizia comunale, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ove necessaria.

6. Il parere dei vigili del fuoco è espresso dal Servizio Antincendi.

Art. 61

Domande e rilascio della concessione

1. Le domande di rilascio della concessione possono essere presentate in ogni tempo nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'articolo 6 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, ad eccezione di quelle dell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

2. Le concessioni, i relativi rinnovi e le autorizzazioni di cui all'articolo 15 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, salvo quelle relative ad impianti ubicati lungo le autostrade, sono rilasciate nel rispetto dei *criteri generali* e delle *prescrizioni* stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in armonia con il piano nazionale di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

3. La deliberazione di cui al comma precedente sostituisce ad ogni effetto i criteri di cui all'articolo 16, quinto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Art. 62

Subingresso nella concessione per causa di morte

1. Il trasferimento a causa di morte della titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti comporta il trasferimento della concessione a favore del subentrante, purché in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 5 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269.

2. Per ottenere il trasferimento della concessione il subentrante deve presentare apposita domanda alla Giunta provinciale allegando copia autentica del testamento o atto notorio di individuazione degli eredi.

Art. 63

Impianti ad uso privato e delle amministrazioni pubbliche

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 53, secondo comma, della legge ha la durata massima di 18 anni e può essere rinnovata. Essa è rilasciata previo accertamento delle effettive necessità del richiedente, valutata la natura e l'importanza dell'attività svolta e la consistenza del parco automezzi, e comunque per impianti con capacità di stoccaggio non inferiore ai dieci metri cubi. Impianti con capacità inferiore possono essere autorizzati solamente per cantieri temporanei.

Art. 64

Collaudo ed esercizio provvisorio degli impianti

1. In caso di modifiche di impianti già esistenti, in attesa del collaudo la Giunta provinciale può autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impianto, per un periodo non superiore ai sei mesi, sulla base del solo certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Servizio Antincendi.

Art. 65

Obblighi di comunicazione

1. A fini di programmazione i concessionari di impianti di distribuzione di carburanti sono tenuti a fornire al Servizio Commercio, entro il 30 gennaio di ogni anno, copia delle comunicazioni obbligatorie da rendere ai sensi della vigente legislazione all'U.T.I.F..

TITOLO IX

Norme finali

Art. 66

Utilizzatori professionali

1. Per utilizzatori professionali, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, n. 1), della legge 11

giugno 1971, n. 426, si intendono i soggetti che acquistino i prodotti oggetto della propria attività professionale o lavorativa nonché i prodotti connessi o strumentali ad essa.

Art. 67

Classificazione e tabelle merceologiche

1. La classificazione merceologica delle merci ai sensi dell'articolo 77 della legge è definita nella tabella costituente l'allegato 1 al presente regolamento.

2. È consentito il rilascio, per un medesimo punto di vendita, dell'autorizzazione per più tabelle merceologiche che siano comunque tra loro affini e fatti salvi i divieti di legge.

3. Relativamente a determinati prodotti la vendita promiscua è in ogni caso subordinata all'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario.

4. Su richiesta degli interessati le autorizzazioni commerciali possono essere rilasciate con limitazioni del contenuto merceologico previsto dalle singole tabelle.

Art. 68

Vendita di confezioni contenenti prodotti appartenenti a tabelle diverse

1. La vendita al pubblico in una unica confezione e ad un unico prezzo di prodotti appartenenti a tabelle merceologiche diverse è consentita nell'esercizio che abbia nella propria tabella merceologica il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulti di valore superiore, tenendo conto dei valori di mercato dei rispettivi prodotti.

Art. 69

Prodotti surgelati

1. La vendita di prodotti surgelati deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 27 gennaio 1968, n. 32, e successive modificazioni.

Art. 70

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni relative alle disposizioni sugli esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande sono immediatamente comunicate a cura di chi ha accertato le violazioni medesime, anche al Presidente della Giunta provinciale per l'eventuale adozione degli ulteriori provvedimenti di sua competenza.

2. I soggetti che hanno proceduto all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 75, primo comma, della legge, ne danno immediata comunicazione al sindaco del comune in cui la violazione è stata accertata, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di sua competenza previsti dall'articolo 75, secondo comma, della legge medesima, mediante trasmissione di copia del verbale di accertamento.

3. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 75, nono comma, della legge, la camera di commercio dà notizia delle violazioni della legge, diverse da quelle di cui al comma precedente, al sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del commercio ambulante ovvero al sindaco del comune ove è ubicato l'esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa. Delle violazioni relative all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la camera di commercio dà notizia al Presidente della Giunta provinciale.

4. Le notizie di cui al comma precedente sono date mediante trasmissione di copia dell'atto di accertamento della violazione, ove sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, o dell'ordinanza-ingiunzione, ove non sia stata proposta opposizione avverso la medesima ovvero l'opposizione sia stata rigettata con sentenza passata in giudicato.

Art. 71

Revoca dell'autorizzazione

1. La sanzione di cui all'articolo 35, lettera b), della legge, può essere disposta anche per singole tabelle merceologiche.

Art. 72

Salvaguardia di disposizioni statali

1. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni contro la mafia stabilite dalle leggi dello Stato.

TITOLO X

Disposizioni transitorie

Art. 73

Validità delle autorizzazioni, delle licenze e delle concessioni

1. Resta ferma la validità delle autorizzazioni, delle licenze, delle concessioni e degli altri provvedimenti rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge in osservanza della legislazione di disciplina del settore commerciale previamente in vigore.

2. L'esercizio delle attività commerciali ed i provvedimenti di cui al precedente comma rimangono in ogni caso soggetti all'osservanza delle disposizioni della legge.

Art. 74

Autorizzazioni al trasferimento delle rivendite di giornali e riviste

1. Fino all'approvazione dei piani di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge, possono essere rilasciate autorizzazioni al trasferimento delle rivendite di giornali e riviste ove il trasferimento stesso avvenga:
a) in un limitato dintorno della precedente ubicazione, sì da non comportare significative modificazioni nell'utenza potenziale della rivendita;
b) verso aree carenti di rivendite;
c) per comprovate cause di forza maggiore.

Art. 75

Commissioni comprensoriali per il commercio

1. Nella prima applicazione della legge le commissioni comprensoriali per il commercio rimangono in carica fino allo svolgimento delle prime elezioni delle assemblee comprensoriali.

Allegato 1

TABELLE MERCEOLOGICHE

ai sensi dell'articolo 77, primo comma, della legge e dell'articolo 67 del presente regolamento

Tabella merceologica I/1

Prodotti alimentari freschi e comunque conservati - Pane - Bevande anche alcooliche

1. Prodotti alimentari freschi e comunque conservati
2. Pane
3. Bevande, anche alcooliche, in recipienti chiusi
4. Patate, cipolle, aglio e limoni
5. Alimenti surgelati
6. Articoli per la pulizia della casa e della persona
7. Cibi cotti o comunque preparati per asporto
8. Alimenti non medicati per animali domestici in confezioni originali

Tabella merceologica I/2

Pane e affini - latte - farine - pasta e riso - dolciumi - pasticceria e dolciumi freschi - uova - zucchero - caffè e surrogati - the - marmellate - miele

Tabella merceologica I/3

Caffè - the - surrogati

Tabella merceologica II

Carni di tutte le specie animali (escluse quelle equine e di bassa macelleria) fresche, conservate e comunque preparate e confezionate - frattaglie - salumi - uova

1. Carni di tutte le specie animali (escluse quelle equine e di bassa macelleria) fresche, conservate, e comunque preparate e confezionate
2. Salumi e insaccati
3. Lardo e pancetta
4. Frattaglie
5. Trippe
6. Alimenti surgelati
7. Contenitori comunque contenenti carne
8. Uova

9. Carni cotte o comunque preparate per asporto
10. Preparati per arrosti in confezioni originali

Tabella merceologica III

Carni e frattaglie congelate di ogni specie (escluse quelle equine e di bassa macelleria) - uova

1. Carni e frattaglie congelate di ogni specie (escluse quelle equine e di bassa macelleria)
2. Prodotti surgelati carnei e loro derivati
3. Uova

Tabella merceologica IV

Carni e frattaglie equine fresche e comunque preparate, conservate e confezionate - uova

1. Carni e frattaglie equine fresche e comunque preparate, conservate e confezionate
2. Prodotti surgelati carnei e loro derivati
3. Uova

Tabella merceologica V

Prodotti ittici freschi e comunque conservati

1. Prodotti ittici freschi e comunque conservati
2. Prodotti surgelati della pesca e loro derivati
3. Contenitori comunque contenenti prodotti ittici
4. Pesce cotto o comunque preparato per asporto

— La presente tabella non può essere abbinata ad altre tabelle

Tabella merceologica VI

Prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati - bevande anche alcooliche - altri prodotti alimentari in recipienti originali ermeticamente chiusi - olii e grassi alimentari - uova

1. Prodotti ortofrutticoli freschi e comunque conservati
2. Funghi e prodotti del sottobosco freschi e comunque conservati
3. Erbe aromatiche
4. Prodotti alimentari conservati ed esclusivamente preconfezionati
5. Bevande anche alcooliche
6. Uova
7. Alimenti surgelati
8. Olii e grassi alimentari di origine solamente vegetale
9. Articoli di saggina e trebbia
10. Sale

— Le autorizzazioni amministrative rilasciate prima del 1 ottobre 1976 per la presente tabella consentono la vendita, per quanto riguarda i punti 4 e 8 di: prodotti alimentari in recipienti originali ermeticamente chiusi nonché olii e grassi alimentari in confezioni originali
Non è consentita la vendita in forma ambulante dei funghi, anche secchi o comunque conservati con eccezione di quelli coltivati

Tabella merceologica VII

Pasticceria fresca e conservata - gelati - dolciumi freschi e conservati - bevande anche alcooliche

1. Pasticceria fresca e conservata - dolciumi freschi e conservati
2. Bevande anche alcooliche
3. Gelati
4. Prodotti surgelati della pasticceria
5. Miele

Tabella merceologica VII/1

Bevande anche alcooliche - gelati

Tabella merceologica VII/2

Bevande anche alcooliche

Tabella merceologica VIII

Prodotti alimentari (ivi compresi gli alimenti surgelati) e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 mq. - Trattasi di tutti i prodotti commercializzati ad eccezione delle carni e frattaglie equine di cui alla tabella IV e delle carni di bassa macelleria

— La presente tabella non viene rilasciata per l'esercizio del commercio in forma ambulante

Tabella merceologica IX

Articoli di vestiario confezionato

1. Confezioni per uomo
2. Confezioni per donna

3. Confezioni per bambino
4. Confezioni sportive
5. Pellicceria comune confezionata
6. Camicie, cravatte, biancheria intima, maglieria calzetteria

Tabella merceologica X

Articoli tessili, compresi quelli per l'arredamento della casa. Prodotti tessili dell'artigianato e dell'alta moda. Accessori di abbigliamento

1. Tessuti di ogni tipo per l'abbigliamento personale e per l'arredamento della casa
2. Biancheria da tavola, da letto e da cucina confezionata
3. Modisteria
4. Mercerie
5. Cappelli
6. Pantaloni, gonne e giubbotti esclusi quelli in pelle

— Tale tabella è mantenuta nelle autorizzazioni amministrative, rilasciate prima del 1° ottobre 1976

Tabella merceologica X/A

Prodotti tessili, compresi quelli per l'arredamento della casa

1. Tessuti d'ogni tipo per l'abbigliamento personale e per l'arredamento della casa
2. Biancheria da tavola, da letto e da cucina confezionata

Tabella merceologica XI

Calzature ed articoli in pelle e cuoio

1. Calzature
2. Accessori per calzature
3. Pantofoleria
4. Borse e borsette, in qualsiasi materiale
5. Guanti e cinture in pelle
6. Articoli da viaggio ed accessori, in qualsiasi materiale
7. Ombrelli

Tabella merceologica XII/1

Elettronica - Parti di ricambio e accessori

1. Apparecchi radio e televisori elettronici in genere
2. Apparecchi fono, video, registratori e riproduttori
3. Dischi e supporti per la riproduzione del suono e dell'immagine
4. Calcolatori, elaboratori elettronici componenti ed accessori
5. Apparecchi per telecomunicazioni

Tabella merceologica XII/2

Materiale elettrico ed articoli casalinghi - Parti di ricambio e accessori

1. Materiale elettrico e strumenti di misura elettrici
2. Materiale e apparecchi elettrici in genere
3. Apparecchi domestici a corrente elettrica, a gas o combustibili ad uso domestico
4. Corpi illuminanti, lampade e tubi elettrici ad incandescenza od a scarica
5. Articoli casalinghi
6. Vetri e ceramiche
7. Mobili per cucine componibili e rispettivi accessori
8. Gas in bombole

Tabella merceologica XII/3

Mobili e arredamento - Parti di ricambio e accessori

1. Mobili - anche con apparecchi domestici, elettrici, a gas o combustibili ad uso domestico
2. Materassi
3. Tappeti e tessuti per arredamento
4. Corpi illuminanti
5. Quadri ed orologi da parete
6. Soprammobili

— Per soprammobili si intendono gli articoli aventi funzione esclusivamente decorativa e non suscettibili di altre utilizzazioni nonché vasi e portaceneri

Tabella merceologica XIII

Macchine, attrezzature e articoli tecnici per agricoltura, industria, commercio e artigianato

1. Macchine, utensili, accessori e articoli tecnici per l'industria
2. Macchine, utensili, accessori e articoli tecnici per caseifici
3. Macchine, utensili, accessori e articoli tecnici per l'artigianato

4. Macchine, utensili, accessori e articoli tecnici per l'enologia e l'agricoltura
5. Articoli antincendio
6. Strumenti scientifici e di misura

Tabella merceologica XIV/1

Animali vivi

Tabella merceologica XIV/2

Ornicoltura e animali vivi da casa

1. Animali vivi da casa
2. Alimenti, mangimi integrativi per detti animali
3. Gabbie e voliere
4. Attrezzatura per allevamento di animali vivi da casa
5. Reti per pesci, acquari e relativi accessori, piante acquatiche
6. Vischio, trappole e veleno per animali
7. Opuscoli

Tabella merceologica XIV/3

Fiori e Piante - Ceri

1. Fiori e piante con relativi vasi ed accessori venduti congiuntamente
2. Prodotti vari ed attrezzi per il giardinaggio
3. Sementi da orto e da fiori in bustine originali

Tabella merceologica XIV/4

Prodotti per l'agricoltura

1. Prodotti chimici per l'agricoltura ed il giardinaggio
2. Prodotti vari per l'agricoltura (sementi, mangimi, foraggi, ecc.)
3. Attrezzi per l'agricoltura e giardinaggio
4. Materiale tecnico e macchinari in genere per l'agricoltura

Tabella merceologica XIV/5

Rosticceria

1. Cibi cotti o comunque preparati per asporto

Tabella merceologica XIV/6

Drogheria e articoli di puericoltura

1. Drogheria
2. Articoli di puericoltura

— Alla presente tabella sono aggiunti i prodotti indicati in calce alla successiva tabella XIV/24 tranne i prodotti e le confezioni la cui vendita è espressamente riservata alle farmacie

Tabella merceologica XIV/6-A)

Articoli di puericoltura e per l'infanzia in età prescolare

Tabella merceologica XIV/7

Autoveicoli, cicli, motocicli, loro accessori, lubrificanti

1. Autoveicoli, rimorchi ed accessori
2. Cicli, motocicli, micromotori, loro accessori
3. Ricambi per auto, moto e cicli
4. Pneumatici
5. Lubrificanti
6. Attrezzature per officina
7. Articoli di abbigliamento esclusivo per competizioni ciclistiche e motociclistiche

Tabella merceologica XIV/7-A)

Roulottes e rimorchi per campeggio, accessori e ricambi

— La vendita dei prodotti di cui alla presente tabella può essere effettuata anche in assenza di appositi locali

Tabella merceologica XIV/7-B)

Cicli - motocicli e loro accessori e articoli di abbigliamento esclusivo per competizioni ciclistiche e motociclistiche

Tabella merceologica XIV/7-C)

Pneumaticci e articoli relativi

Tabella merceologica XIV/8

Combustibili

1. Combustibili solidi, liquidi e gassosi

— È autorizzata la vendita in forma ambulante dei soli combustibili solidi
— Limitatamente al commercio all'ingrosso, rientra nella presente tabella anche la vendita di prodotti petroliferi per uso di autotrazione compresi i lubrificanti

Tabella merceologica XIV/9

Articoli per impianti distribuzione carburanti

1. Kerosene e combustibili liquidi in bombole
2. Lubrificanti
3. Accessori e piccoli ricambi per auto e motoveicoli

— E autorizzata la vendita in forma ambulante dei soli lubrificanti, accessori e piccoli ricambi per auto e motoveicoli compresi i pneumatici

Tabella merceologica XIV/10

Cuoio e pellami

1. Cuoio e pellami
2. Gomma ed articoli in gomma per calzature
3. Macchine utensili, accessori ed articoli, anche chimici, per calzoleria e pelletteria

Tabella merceologica XIV/11

Pellicceria

1. Tutte le pelli con pelo confezionate o non confezionate
2. Accessori per l'abbigliamento

— Non è consentita la vendita in forma ambulante di pellicce pregiate

Tabella merceologica XIV/12

Colori e vernici

1. Terre coloranti
2. Gessi e calce
3. Colori, smalti, vernici, olii per pittura
4. Diluenti, solventi e detergenti
5. Colle, gomme, amidi e adesivi
6. Pennelli e spazzole
7. Abrasivi
8. Articoli ed attrezzi per pittori ed imbianchini
9. Saponi comuni, detersivi e articoli per la pulizia della casa
10. Olii e grassi minerali in genere
11. Carta, preparati in plastica e materiale sintetico per tappezzeria
12. Saponette, dentifrici, spazzolini da denti, carta igienica

Tabella merceologica XIV/13

Ferramenta

1. Ferramenta
2. Ferro e metalli grezzi
3. Abrasivi
4. Utensileria
5. Coltelleria
6. Articoli casalinghi non elettrici, soprammobili e piccoli elettrodomestici
7. Articoli tecnici di gomma e materie plastiche
8. Articoli da giardinaggio

Tabella merceologica XIV/14

Macchine, attrezzature e mobili per ufficio

Tabella merceologica XIV/15

Macchine da cucire e da maglieria: loro accessori

Tabella merceologica XIV/16-A)

Materiale da costruzione

1. Materiali da costruzione e manufatti in cemento
2. Materiali per tubazioni e condotte
3. Materiali per coperture, rivestimenti e pavimenti

Tabella merceologica XIV/16-B)

Legnami, compensati ed affini

1. Legnami da opere e carpenteria
2. Compensati placcati, panforti, laminati plastici
3. Pavimenti e rivestimenti in legno e plastica
4. Colle ed adesivi

Tabella merceologica XIV/16-C)

Articoli e materiali per impianti idraulici e sanitari e di riscaldamento

Tabella merceologica XIV/17

Cartoleria

1. Carta, cartoni, prodotti della cartotecnica
2. Articoli per ufficio
3. Articoli per scuola
4. Articoli vari di cartoleria
5. Articoli per uffici tecnici

Tabella merceologica XIV/18

Libri

Tabella merceologica XIV/19

Giornali, riviste, libri economici ed a edizione periodica

Tabella merceologica XIV/20

Articoli per rivendite di generi di monopolio

1. Articoli per fumatori
2. Articoli per scuola, carta da lettera, cartoline e biglietti
3. Oggetti ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria, ottica ed orologeria anche se incorporati in detti oggetti)
4. Piccoli oggetti dell'artigianato tipico locale
5. Articoli per la pulizia della persona
6. Candele, lucidi e stringhe per calzature
7. Carte da gioco
8. Pellicole fotografiche
9. Batterie elettriche per apparecchi a transistor
10. Articoli per carnevale, per allestimento di presepi e per addobbi natalizi
11. Liquirizia, gomma da masticare, pastigliaggi in confezioni originali
12. Sale
13. Francobolli per collezione
14. Portamonete
15. Modellini assemblati, economici, di giocattoli
16. Colliri e bagni oculari registrati come presidi medico-chirurgici

Tabella merceologica XIV/21

Articoli per giochi

Tabella merceologica XIV/22

Articoli sportivi

1. Articoli per campeggio
2. Articoli per attività sportive
3. Confezioni e calzature per attività sportive
4. Armi e munizioni
5. Roulottes e rimorchi per campeggio, accessori e ricambi

Tabella merceologica XIV/23

Profumeria e bigiotteria

1. Saponi profumati
2. Cosmetici
3. Olii profumati
4. Essenze
5. Articoli vari di profumeria
6. Articoli vari da toilette
7. Articoli per ornamento personale esclusi quelli in oro, argento e platino e compresi quelli in filigrana d'argento
8. Parrucche
9. Colliri e bagni oculari registrati come presidi medico-chirurgici

Tabella merceologica XIV/24

Articoli per farmacia

1. Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati
2. Acque minerali aventi specifiche indicazioni terapeutiche
3. Medicazioni sterili e non sterili
4. Articoli igienici
5. Articoli sanitari
6. Reattivi chimico - clinici
7. Disinfettanti, germicidi e disinfestanti
8. Colliri e bagni oculari registrati come presidi medico-chirurgici
9. Prodotti ad azione lubrificante e detergente per lenti a contatto

— La presente tabella non viene concessa per l'esercizio del commercio in forma ambulante
— In aggiunta ai prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani, gli ammalati ed ai prodotti destinati all'igiene delle persone, le farmacie possono richiedere l'autorizzazione per la vendita dei seguenti prodotti:

1. Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane
2. Articoli igienico-sanitari per la prima infanzia, quali pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, ecc.
3. Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat
4. Articoli di puericoltura quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati
5. Assorbenti e fazzoletti in carta
6. Bilance per neonati e per adulti
7. Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici, contenitrici per varici, preventivi e curativi
8. Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa
9. Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo
10. Indumenti per neonati e prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico
11. Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo
12. Lenzuolini di gomma o filtranti per neonato
13. Massaggiatori, articoli di masso-terapia
14. Mutandine igieniche porta-assorbenti per signore e per neonati o per vecchi
15. Protesi auricolari e apparecchi acustici
16. Cosmesi ipoallergica e coprente per macchie, ecc.
17. Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini
18. Profumeria (smalti, rossetti, ombretti di tipo anallergico) destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze
19. Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati
20. Polveri per acqua da tavola
21. Alimenti per piccoli animali (cane, gatto, uccellino, pesce, ecc.)
22. Disinfestanti per uso animale e per ambiente
23. Insetticidi per uso umano e per uso veterinario
24. Prodotti chimici in genere, non di uso farmaceutico

Tabella merceologica XIV/25

Articoli igienico-sanitari e ortopedici

1. Articoli ortopedici
2. Materiale sanitario
3. Apparecchi e strumenti sanitari
4. Colliri e bagni oculari registrati come presidi medico-chirurgici
5. Prodotti ad azione lubrificante e detergente per lenti a contatto

— La presente tabella non viene concessa per l'esercizio del commercio in forma ambulante

Tabella merceologica XIV/26

Ottica, fotografia e cinematografia

1. Ottica generica e specialistica, strumenti da misurazione
2. Prodotti ed attrezzature per fotografia e cinematografia
3. Protesi auricolari ed apparecchi acustici: loro accessori e ricambi
4. Colliri e bagni oculari registrati come presidi medico-chirurgici
5. Prodotti ad azione lubrificante e detergente per lenti a contatto

— Tale tabella è mantenuta nelle autorizzazioni amministrative, rilasciate prima dell'1 ottobre 1976

Tabella merceologica XIV/26-1

Ottica

1. Ottica generica e specialistica, strumenti di misurazione
2. Protesi auricolari e apparecchi acustici: loro accessori e ricambi
3. Colliri e bagni oculari registrati come presidi medico-chirurgici
4. Prodotti ad azione lubrificante e detergente per lenti a contatto

— La presente tabella non viene concessa per l'esercizio del commercio in forma ambulante

Tabella merceologica XIV/26-A)

Fotografia e cinematografia

1. Prodotti ed attrezzature per fotografia e cinematografia
2. Binoccoli, cannocchiali e lenti da ingrandimento

— La presente tabella non viene concessa per l'esercizio del commercio in forma ambulante

Tabella merceologica XIV/27

Orologeria

— La presente tabella non viene concessa per l'esercizio del commercio in forma ambulante

Tabella merceologica XIV/28

Oreficeria, argenteria e gioielleria

— La presente tabella non viene concessa per l'esercizio del commercio in forma ambulante

Tabella merceologica XIV/29

Minerali da collezioni

Tabella merceologica XIV/30

Articoli musicali

Tabella merceologica XIV/31

Articoli religiosi

1. Articoli religiosi e piccoli oggetti ricordo
2. Forniture funebri

— La presente tabella non viene concessa per l'esercizio del commercio in forma ambulante

Tabella merceologica XIV/32

Filatelia e numismatica

— La presente tabella non viene concessa per l'esercizio del commercio in forma ambulante

Tabella merceologica XIV/33

Antichità ed oggetti d'arte

Tabella merceologica XIV/33-A)

Cornici, stampe e dipinti di carattere commerciale

Tabella merceologica XIV/34

Oggetti usati - materiale di recupero

Tabella merceologica XIV/35

Articoli per turisti

Tabella merceologica XIV/35-A)

Prodotti dell'artigianato artistico con esclusione di articoli ed accessori di vestiario confezionato

— Per prodotti dell'artigianato artistico si intendono quelli ottenuti dalla lavorazione eseguita dalle ditte iscritte all'albo delle imprese artigiane

Tabella merceologica XIV/36

Articoli per negozi interni ai campeggi

— La presente tabella non viene rilasciata per l'esercizio del commercio in forma ambulante

Tabella merceologica XIV/37

Altri articoli, da specificare, non compresi nelle tabelle precedenti

Tabella merceologica XIV/38

Erbe e piante officinali

1. Piante e parti di piante e loro prodotti, indigene ed esotiche, non mescolate, destinate ad uso diverso da quello medicamentoso
2. Articoli dietetici nonché alimentari e cosmetici naturali, destinati ad uso diverso da quello medicamentoso

Tabella merceologica XIV/39

Mercerie ed accessori di abbigliamento

1. Modisteria
2. Mercerie

Allegato 2

GRUPPI OMOGENEI DI TABELLE MERCEOLOGICHE

a) tabelle merceologiche I/1 - I/2 - I/3 - V - VI - VII - VII/1 - VII/2 - XIV/36;
b) tabelle merceologiche II - III - IV;
c) tabella merceologica VIII;
d) tabelle merceologiche IX - X - X/A - XI XIV/39;
e) tabella merceologica XII/1;
f) tabella merceologica XII/2;
g) tabella merceologica XII/3;
h) tabella merceologica XIII;
i) tabella merceologica XIV con le relative specializzazioni

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

a) coloro che sono iscritti, con esame, per la tabella I/1 possono ottenere automaticamente l'estensione alle tabelle merceologiche I/2 - I/3 - V - VI - VII/2 - XIV/36;
b) coloro che sono iscritti, con esame, per le tabelle merceologiche I/2 - I/3 - V - VI - VII - VII/1 - VII/2 - XIV/6 - XIV/36 non possono ottenere automaticamente l'estensione per la tabella I/1;
c) coloro che sono iscritti per la tabella II possono ottenere automaticamente la estensione alle tabelle III e IV e viceversa;
d) coloro che sono iscritti per la tabella VII possono ottenere automaticamente l'estensione per le tabelle VII/1 e VII/2;
e) coloro che sono iscritti per le tabelle VII/1 e VII/2 non possono ottenere automaticamente l'estensione per la tabella VII;
f) coloro che hanno ottenuto l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per una sola tabella nell'ambito di un gruppo omogeneo di tabelle merceologiche, hanno diritto ad ottenere automaticamente l'estensione per le altre tabelle del medesimo gruppo dopo due anni di attività dimostrata a mezzo di autorizzazione amministrativa.

Allegato 3

Generi merceologici per i quali è ammessa la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 28, sesto comma, della legge e dell'articolo 26, primo comma del regolamento.

La vendita a domicilio, in proprio o tramite appositi incaricati, con consegna della merce, è ammessa per i prodotti indicati nelle tabelle merceologiche di cui all'allegato 1, con esclusione dei seguenti articoli:
— oreficeria, argenteria e gioielleria;
— pellicceria pregiata;
— funghi freschi o secchi non coltivati;
— articoli ortopedici;
— strumenti scientifici;
— combustibili liquidi e gassosi;
— fotografia e cinematografia;
— orologeria;
— filatelia e numismatica;
— ogni altro articolo o prodotto vietato dalle norme di pubblica sicurezza e da quelle di igiene e sanità.

Allegato 4

Classificazione degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 37, secondo comma, della legge e dell'articolo 53, primo comma del regolamento.

Esercizio a cinque stelle

La classificazione di esercizio a cinque stelle richiede la presenza dei seguenti requisiti:
a) sala con tavolini separati, arredata con particolare eleganza e signorilità anche nei dettagli e con caratteristiche della massima confortevolezza in un complesso di notevole rilievo con altri ambienti;
b) impianto di illuminazione moderno e razionale; impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria;
si deroga dall'impianto di riscaldamento per gli esercizi a sola apertura estiva ubicati ad altitudine inferiore ai 500 metri s.l.m.. Si deroga altresì dall'impianto di condizionamento dell'aria per gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

impianto telefonico urbano ed interurbano in cabina;

c) locali per i servizi generali proporzionati alle esigenze dei servizi offerti dall'esercizio, collocati in ambienti idonei sia igienicamente che funzionalmente;
impianti moderni ed in perfetta efficienza;
impianto di aerazione e depurazione dell'aria nei locali adibili alla preparazione delle vivande;
montavivande nel caso che le sale siano ubicate in un piano diverso;
locali e servizi igienici adeguati alle caratteristiche dell'esercizio, destinati ad esclusivo uso del personale di servizio ed artistico;

d) personale di servizio in numero più che sufficiente in relazione a quello dei tavoli e comunque in armonia all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di elegante uniforme adatta agli ambienti nei quali si svolge il servizio;
personale di sala a conoscenza di almeno una lingua estera;

e) assortimento di liquori nazionali ed esteri di gran marca e di vini pregiati e di annata e che includa vini tipici trentini;
servizio di barman con piena conoscenza del ricettario delle bevande composte;
specialità di ottima pasticceria e simili;

f) servizio di guardaroba;

g) servizi igienici completi per gli ospiti, in numero adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio, separati e distinti per sesso, lussuosamente attrezzati ed arredati, dotati di acqua corrente calda e fredda e di moderni impianti di ricambio automatico dell'aria. I predetti servizi devono essere rivestiti in materiale lavabile, dotati di vaso o turca nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura e di asciugatura in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie.

Esercizio a quattro stelle

La classificazione di esercizio a quattro stelle richiede la presenza dei seguenti requisiti:

a) ubicazione dell'esercizio in località centrale o in zona che eserciti particolare richiamo sulla clientela, per speciali caratteristiche;
sala con tavolini separati, arredata con gusto e signorilità e con caratteristiche della massima confortevolezza;
corredi di prima qualità, adeguati agli ambienti ed uniformi;

b) impianto di illuminazione moderno e razionale;
impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria;
si deroga dall'impianto di riscaldamento per gli esercizi a sola apertura estiva ubicati ad altitudine inferiore ai 500 metri s l.m.. Si deroga altresì dall'impianto di condizionamento dell'aria per gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
impianto di rinnovazione automatica dell'aria;
impianto telefonico urbano e interurbano;

c) locali per i servizi generali proporzionati alle esigenze dei servizi offerti dall'esercizio, collocati in ambienti idonei sia igienicamente che funzionalmente:
impianti moderni ed in perfetta efficienza;
impianti di aerazione e depurazione dell'aria nei locali adibiti a spogliatoio, gabinetto, ecc. per l'esclusivo uso del personale di servizio ed artistico;

d) personale di servizio in numero proporzionato all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di uniforme adatta agli ambienti nei quali si svolge il servizio;
personale di sala a conoscenza di almeno una lingua estera;

e) assortimento di liquori nazionali ed esteri di gran marca e di vini pregiati, che includa vini tipici trentini;
servizio di barman con ottima conoscenza del ricettario delle bevande composte;
specialità di ottima pasticceria e simili;

f) servizio di guardaroba;

g) servizi igienici completi per gli ospiti in numero adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio separati e distinti per sesso, finemente attrezzati ed arredati, dotati di acqua corrente calda e fredda ed impianto automatico dell'aria. I predetti servizi devono essere rivestiti in materiale lavabile, dotati di vaso o turca nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura ed asciugatura in conformità alle disposizioni igienico sanitarie.

Esercizio a tre stelle

La classificazione di esercizio a tre stelle richiede la presenza dei seguenti requisiti:

a) sala arredata in modo sufficientemente elegante e confortevole. Attrezzatura e corredi adeguati alle caratteristiche del locale ed uniforme;

b) impianto di illuminazione moderno e razionale;

riscaldamento per gli esercizi aperti durante l'inverno;
impianto telefonico urbano ed interurbano;

c) locali per i servizi sufficienti ed idonei sia igienicamente che funzionalmente per le esigenze dei servizi offerti dall'esercizio;
d) personale adatto per l'esplicazione di un decoroso servizio;
e) assortimento sufficientemente variato di bevande e. eventualmente, pasticceria e simili, con prodotti anche preconfezionati;
carta dei vini italiani ed esteri che includa vini trentini;
f) servizi igienici piastrellati, decorosi, con WC, convenientemente arieggiati e lavabi con acqua calda e fredda in numero adeguato alla capacità ricettiva ed ai servizi offerti dall'esercizio;
i predetti servizi devono essere rivestiti in materiale lavabile, dotati di vaso o turca, nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura e di asciugatura in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie.

Esercizio a due stelle

La classificazione di esercizio a due stelle richiede la presenza dei seguenti requisiti:

a) locale idoneo e con arredamento e corredi di media qualità;
b) impianto di illuminazione moderno;
riscaldamento per gli esercizi aperti durante l'inverno, telefono;
c) locali per i servizi sufficienti ed idonei igienicamente per le esigenze dei servizi offerti dall'esercizio;
d) personale sufficiente per espletare il servizio;
e) sufficienti disponibilità di prodotti per le consumazioni;
f) servizi igienici distinti per sesso, piastrellati, con WC, convenientemente arieggiati e lavabi con acqua corrente in numero adeguato, dotati di un locale destinato ad antigabinetto;
i predetti servizi devono essere rivestiti con materiale lavabile. L'antigabinetto deve essere dotato di lavandino e di sistema di lavatura ed asciugatura in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie.

Esercizio a una stella

Sono classificati con una stella gli esercizi che non presentano le caratteristiche indicate per le precedenti classi, purché siano in grado di svolgere la loro attività nelle condizioni necessarie per una adeguata funzionalità, in locali idonei e sufficienti, provvisti di servizio igienico rivestito di materiale lavabile dotato di vaso o turca nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura ed asciugatura in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie.

Gli esercizi di ristorazione sono classificati nelle seguenti classi, in base alle caratteristiche sottoindicate:

Esercizio a cinque stelle

La classificazione di esercizio a cinque stelle richiede la presenza dei seguenti requisiti:

a) complesso di notevole rilievo con sale, saloni ed altri ambienti. Sale con tavoli separati, arredate con particolare eleganza e signorilità anche nei dettagli, con caratteristiche della massima confortevolezza;
disponibilità di carrelli per antipasti e vivande. Corredi (biancheria, stoviglie, cristalleria, argenteria, ecc.) di primissima qualità, adeguati agli ambienti ed uniformi;
b) impianto di illuminazione moderno e razionale; impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria. Si deroga dall'impianto di riscaldamento per gli esercizi a sola apertura estiva ubicati ad altitudine inferiore ai 500 metri s.l.m. Si deroga altresì dall'impianto di condizionamento dell'aria per gli esercizi di ristorazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
impianto per la rinnovazione automatica dell'aria;
impianto telefonico urbano ed interurbano con cabina;
c) cucina proporzionata alla capacità ricettiva dell'esercizio e collocata in ambiente idoneo sia igienicamente che funzionalmente, dotata di impianti moderni ed in perfetta efficienza, con sistema di aerazione e depurazione aria e montavivande nel caso che le sale siano ubicate in un piano diverso;
adeguati locali e servizi igienici destinati ad esclusivo uso del personale;
d) personale in servizio in numero più che sufficiente in relazione a quello dei tavoli e dei coperti e comunque in armonia all'importanza dell'azien-

da ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di elegante uniforme adatta agli ambienti nei quali si svolge il servizio;
personale di sala a conoscenza di una delle principali lingue estere ed il direttore, i capi camerieri e i cantinieri a conoscenza di almeno due lingue estere;
servizio di cucina diretto da uno chef, coadiuvato da cuochi capi-partite e da personale numericamente adeguato alla migliore efficienza del servizio stesso;

e) menù comprendente piatti di cucina nazionale ed internazionale e che includa le specialità tipiche locali;
carta dei vini comprendente vini pregiati e di annata italiani ed esteri, e che includa vini tipici trentini;

f) servizio di guardaroba;

g) servizi igienici completi per gli ospiti in numero adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio, separati e distinti per sesso, lussuosamente attrezzati ed arredati, dotati di acqua corrente calda e fredda, e di moderni impianti di ricambio automatico dell'aria. I predetti servizi devono essere rivestiti di materiale lavabile, dotati di vaso o turca, nonché di un locale destinato ad antigabinetto, dotato di lavandino e di sistema di lavatura e di asciugatura in conformità alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

Esercizio a quattro stelle

La classificazione di esercizio a quattro stelle richiede la presenza dei seguenti requisiti:

a) sale di ristorante e banchetti arredate con gusto e signorilità, con tavoli separati e con caratteristiche della massima confortevolezza. Disponibilità di carrelli per vivande ed antipasti. Corredi di prima qualità, adeguati agli ambienti ed uniformi;

b) impianto di illuminazione moderno e razionale; impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria.
Si deroga dall'impianto di riscaldamento per gli esercizi a sola apertura estiva ubicati ad altitudine inferiore ai 500 metri s.l.m. Si deroga altresì dall'impianto di condizionamento dell'aria per gli esercizi di ristorazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
impianto per la rinnovazione automatica dell'aria;
impianto telefonico urbano ed interurbano;

c) cucina proporzionata alla capacità ricettiva dell'esercizio e collocata in ambiente idoneo sia igienicamente che funzionalmente, dotata di impianti moderni ed in perfetta efficienza con sistema di aerazione e depurazione dell'aria e montavivande nel caso che le sale siano ubicate in un piano diverso;
adeguati locali e servizi igienici per l'esclusivo uso del personale;

d) personale di servizio in numero proporzionato all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di uniforme idonea;
personale di sala a conoscenza di una delle principali lingue estere, ed il direttore, i capi cameriere a conoscenza di almeno due lingue estere;
servizio di cucina diretto da uno chef, coadiuvato da cuochi capi-partite e dal personale subalterno necessario;

e) menù comprendente piatti di cucina nazionale ed internazionale e che includa almeno qualche specialità tipica locale;
carta dei vini, comprendente vini pregiati, italiani ed esteri, e che includa vini tipici trentini;

f) servizio di guardaroba;

g) servizi igienici completi per gli ospiti in numero adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio, separati e distinti per sesso, finemente attrezzati ed arredati, dotati di acqua corrente calda e fredda ed impianto di ricambio automatico dell'aria. I predetti servizi devono essere rivestiti di materiale lavabile, dotati di vaso o turca, nonché di un locale destinato ad antigabinetto, dotato di lavandino e di sistema di lavatura ed asciugatura in conformità alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

Esercizio a tre stelle

La classificazione di esercizio a tre stelle richiede la presenza dei seguenti requisiti:

a) sala di ristorante arredata in modo sufficientemente elegante e confortevole;
tavoli e corredi adeguati alle caratteristiche dei locali;

b) impianto di illuminazione moderno e razionale; impianto di riscaldamento per gli esercizi aperti durante l'inverno;
impianto telefonico urbano ed interurbano;

c) cucina proporzionata alla capacità ricettiva dell'esercizio e collocata in ambiente idoneo sia igienicamente che funzionalmente;
impianti di cucina moderni ed efficienti;
disponibilità di apparecchiature per il sufficiente ricambio dell'aria;

servizi separati per il personale;

d) personale di sala adatto per l'esplicazione di un decoroso servizio, dotato di una uniforme adeguata;
nelle località interessate da turismo estero, parte del personale a conoscenza di almeno una lingua estera;

e) menù che includa una sufficiente varietà di piatti;
carta dei vini italiani e esteri e che includa vini trentini;

f) servizi igienici distinti per sesso, piastrellati, decorosi, bene arieggiati;
lavabi con acqua corrente calda e fredda, in numero adeguato alla capacità dell'esercizio, in locali distinti per sesso destinati ad antigabinetto, con l'attrezzatura prevista dall'autorità sanitaria.

Esecizio a due stelle

La classificazione di esercizio a due stelle richiede la presenza dei seguenti requisiti:

a) locale idoneo e con arredamento di media qualità, dotato di telefono;
attrezzatura e corredi ben tenuti e curati;
riscaldamento per gli esercizi aperti durante l'inverno;

b) cucine collocate in locale idoneo con adeguati impianti ed attrezzature;

c) personale sufficiente ad espletare il servizio;

d) menù che includa una sufficiente varietà di piatti;

e) servizi igienici distinti per sesso, piastrellati, decorosi e convenientemente arieggiati; lavabi con acqua corrente ed in numero adeguato, in locali destinati ad antigabinetto, con l'attrezzatura prevista dall'autorità sanitaria.

Esercizio a una stella

Sono classificati con una stella gli esercizi che non presentano le caratteristiche indicate per le precedenti classi, purché siano in grado di svolgere la loro attività nelle condizioni necessarie per una adeguata funzionalità, in locali idonei e sufficienti, provvisti di servizio igienico rivestito di materiale lavabile dotato di vaso o turca nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura ed asciugatura in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie. Si deroga dai doppi servizi per i pubblici esercizi già esistenti all'entrata in vigore della legge.

(1696)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651130/16) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411200850940)

L. 1.000